

ASPETTI FISCALI DELL’OPERAZIONE DI CONFERIMENTO (AGGIORNAMENTO)

A seguito dell’emanazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), sono state apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, molteplici novità per quanto attiene i riflessi fiscali, nell’ambito dell’imposizione diretta, dell’operazione di conferimento.

A tale proposito, giova precisare, in via preliminare, come, nell’ambito delle imposte dirette (IRPEF ed IRES), il regime fiscale cui è soggetta l’operazione di conferimento dipenda, in linea generale, sia dal soggetto conferente sia dall’oggetto del conferimento medesimo.

Per quanto concerne, in particolare, il soggetto che pone in essere il conferimento, tralasciando fattispecie particolari, che verranno accennate nel prosieguo, si possono distinguere:

- 1) conferimenti posti in essere da persone fisiche, che non operano quali titolari di reddito d’impresa: in tal caso l’operazione è di tipo *realizzativo*;
- 2) conferimenti posti in essere da soggetti titolari di reddito d’impresa: in tal caso l’operazione è *realizzativa* ovvero *neutrale* a seconda del bene oggetto del conferimento.

Accennando brevemente ai conferimenti posti in essere da persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, si osservi come, ovviamente, gli stessi non possano che avere per oggetto esclusivamente singoli beni, in quanto il conferimento di azienda o di suoi rami può essere posto in essere esclusivamente da soggetti che, indipendentemente dalla forma giuridica, rivestano la qualifica di imprenditori.

Per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, il regime fiscale naturale in caso di conferimento di beni è, come accennato, quello del *realizzo*, essendo tale operazione assimilata, ai fini fiscali, alla cessione (art. 9 del T.U.I.R.)

Art. 9 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

2. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

4. Il valore normale è determinato:

a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;

b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;

c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

.....

Un’eccezione a tale regime generale è prevista nell’art. 177, comma 2, del T.U.I.R. relativo allo “Scambio di partecipazioni”, operazione per la quale è sancito, in riferimento a talune fattispecie, il regime fiscale denominato del *realizzo controllato*, essendo l’emersione dell’eventuale materia imponibile determinata dal comportamento e dalle scelte adottate dai soggetti interessati all’operazione.

Art. 177 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

.....

2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

.....

Come si può osservare, in base alla predetta norma, qualora a seguito del conferimento di una partecipazione in una società, la conferitaria acquisisca ovvero integri il controllo di cui al comma 1 dell’art. 2359 del codice civile della società oggetto del conferimento, il reddito del conferente sarà determinato in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Esemplificazione:

- la società X detiene il 30% della società Y;
 - il Signor A detiene un 40% della società Y; il costo fiscale di tale partecipazione è pari ad € 100, mentre il valore corrente è di € 800;
 - il Signor A conferisce la propria partecipazione nella società Y alla società X, la quale emette azioni o quote da assegnare al Signor A; a seguito del conferimento la società X assume il controllo della Y;
 - ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, il comma 2 dell’art. 177 consente che il conferimento sia posto in essere ad un valore che va da € 100 ad € 800, consentendo, in tal modo, il controllo (o *realizzo controllato*) della plusvalenza in capo al conferente medesimo.
-

In relazione all’esempio sopra riportato, si osservi come la determinazione del reddito in capo al conferente dipenda da una scelta congiunta dello stesso e della conferitaria in merito al va-

lore da attribuire alla partecipazione conferita ed al conseguente incremento del patrimonio netto della conferitaria stessa.

Si noti, per altro, come, nel caso in cui il conferente ponga in essere il conferimento ad un valore inferiore al valore economico della partecipazione conferita, possa esservi, a fronte del vantaggio fiscale ottenuto, una lesione dei suoi “diritti patrimoniali”, la quale, tuttavia, potrebbe essere dallo stesso considerata meno gravosa rispetto alla tassazione cui sarebbe sottoposto nel caso in cui il conferimento venisse effettuato a valori correnti.

Esemplificazione:

In relazione all’esempio sopra riportato, si consideri la seguente situazione:

- la partecipazione del Signor A nella società Y, pari al 40% del capitale sociale, ha un valore corrente di € 800 (per cui il valore economico complessivo della società Y risulta essere pari ad € 2.000);
- la società X ha un valore economico complessivo di € 3.200 ed un capitale sociale di € 1.000.

Affinché i diritti patrimoniali del Signor A siano rispettati, la società X dovrebbe porre in essere a favore del medesimo Signor A un aumento del capitale sociale di € 250, dal momento che, a seguito del conferimento, al conferente Signor A dovrebbe essere attribuita una quota di partecipazione pari al 20% della società conferitaria [$800/(800+3.200)$].

Di conseguenza, qualora, per ottenere un risparmio fiscale, il Signor A conferisse la propria partecipazione nella Y ad un valore inferiore a 250, risulta evidente come lo stesso non potrebbe che ottenere una partecipazione nella società X inferiore alla quota del 20% necessaria per salvaguardare i propri diritti patrimoniali.

In effetti, qualora, ad esempio, il conferimento fosse posto in essere ad € 100 (pari al costo fiscale della partecipazione del Signor A in Y, valore che non farebbe emergere alcuna materia imponibile), il capitale sociale di X passerebbe da € 1.000 ad € 1.100 e al Signor A spetterebbe una quota di partecipazione pari al 9,09% ($100/1.100$), sensibilmente inferiore alla percentuale del 20% che tutelerebbe i suoi diritti patrimoniali.

Si osservi, per altro, come il medesimo conferimento posto in essere sempre ad un valore di € 100 sarebbe, invece, sufficiente a tutelare i diritti patrimoniali del Signor A qualora, rimanendo invariati tutti gli altri dati sopra indicati, variasse unicamente il capitale sociale della società X ante conferimento.

In effetti, nel caso in cui quest’ultimo fosse pari ad € 200 (anziché agli € 1.000 del caso in precedenza ipotizzato), l’aumento del capitale di X da riservare al Signor A dovrebbe essere pari ad € 50, con la conseguenza che un conferimento posto in essere ad un valore di € 100 (di cui € 50 andrebbero a formare il capitale sociale ed € 50 a riserva sovrapprezzo azioni), sarebbe sufficiente a salvaguardare i diritti patrimoniali del Signor A.

Passando ora ad un esame del conferimento effettuato da soggetti titolari di reddito d’impresa (tipicamente, imprenditori individuali, società di persone e società di capitali), il regime fiscale applicabile all’operazione dipende – a prescindere dalla forma giuridica della società conferitaria, che, pertanto, può essere sia una società di persone sia una società di capitali – dal bene oggetto di conferimento.

In particolare, si possono distinguere:

- 1) conferimenti di singoli beni (ad esempio, immobili, altre immobilizzazioni, materiali o immateriali, crediti), per i quali il regime naturale è quello del *realizzo* ⁽¹⁾;
- 2) conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento, in relazione ai quali vige il regime del *realizzo controllato*;
- 3) conferimenti di azienda o di ramo d’azienda, ai quali risulta sempre applicabile, indipendentemente dal comportamento contabile adottato dalle parti, il regime della *neutralità*.

Ai fini dell’imposizione diretta, giova osservare, come, a seguito dell’intervento normativo in esame, sia stata sostanzialmente uniformata – con la sola, ma importante eccezione della *cessione di azienda* – la disciplina tributaria in tema di trasferimento d’azienda: in effetti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la circolazione dell’azienda (o di un suo ramo), sia essa posta in essere mediante un’operazione di conferimento, di fusione ovvero di scissione, risulta sempre fiscalmente neutrale, ossia non dà origine, in capo ai soggetti interessati all’operazione, a materia imponibile.

Prima di esaminare i punti salienti della nuova disciplina sul conferimento di azienda prevista dall’art. 176 del T.U.I.R., si ritiene opportuno un breve accenno all’operazione di conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento, disciplinata dall’art. 175 del medesimo testo di legge.

Art. 175 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

.....

Come si desume dal citato testo legislativo, nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento posto in essere tra soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, si considera valore di realizzo non il valore corrente (di perizia) delle partecipazioni conferite bensì il maggiore tra:

- il valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento nelle scritture contabili del soggetto conferente;
- il valore attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

In altri termini, l’art. 175 del T.U.I.R. consente alle parti di operare una scelta in merito all’emersione ed alla conseguente eventuale tassazione delle plusvalenze latenti nelle partecipazioni conferite, dal momento che le stesse possono essere fatte emergere:

⁽¹⁾ Di conseguenza, qualora oggetto del conferimento siano singoli beni, risulta applicabile, come già visto per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, l’art. 9 del T.U.I.R.

- 1) dal conferitario, attraverso l’iscrizione nella propria contabilità delle partecipazioni ricevute ad un valore superiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto che le stesse avevano in capo al soggetto conferente;
- 2) dal conferente, attraverso l’iscrizione nella propria contabilità delle partecipazioni nella conferitaria ad un valore superiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni di controllo o di collegamento oggetto del conferimento.

Si osservi, inoltre, che il valore di realizzo così determinato in capo al conferente dovrebbe altresì costituire il costo fiscalmente riconosciuto:

- in capo al conferente medesimo, della partecipazione ricevuta nella conferitaria a seguito del conferimento;
- in capo alla società conferitaria, della partecipazione ricevuta per effetto dell’operazione.

Esemplificazione:

Conferimento, da parte della società conferente X nella conferitaria Y, di una partecipazione di controllo detenuta nella società Alfa (oggetto del conferimento).

Per effetto del conferimento, la società Y pone in essere un aumento del capitale sociale a favore della conferente X, iscrivendo corrispondentemente nel proprio attivo la partecipazione nella società Alfa.

La società conferente X, invece, a seguito di tale operazione, avrà, in luogo di una partecipazione nella società Alfa, una partecipazione nella società Y.

Prima ipotesi:

La partecipazione di X in Alfa ha un costo fiscalmente riconosciuto di 1.000 ed un valore di perizia di 1.500.

La società conferitaria Y iscrive la partecipazione in Alfa a 1.000, mentre la conferente X iscrive la partecipazione in Y, ricevuta per effetto del conferimento, a 1.500.

In tal caso, in applicazione del disposto di cui al citato art. 175 del T.U.I.R., la conferente X realizza una plusvalenza tassabile di 500 (1.500 – 1.000).

Seconda ipotesi:

La partecipazione di X in Alfa ha un costo fiscalmente riconosciuto di 800 ed un valore di perizia di 1.400.

La società conferitaria Y iscrive la partecipazione in Alfa a 1.400, mentre la conferente X iscrive la partecipazione in Y, ricevuta per effetto del conferimento, a 1.000.

In tal caso, in applicazione del disposto di cui al citato art. 175 del T.U.I.R., la conferente X realizza una plusvalenza tassabile di 600 (1.400 – 800).

Passando ora ad un esame del conferimento di azienda o di ramo d’azienda, come già accennato, tale operazione, disciplinata dall’art. 176 del T.U.I.R., ha subito una profonda revisione a decorrere dal 1° gennaio 2008.

In effetti, in base alla nuova formulazione del predetto testo legislativo, i conferimenti di azienda e di rami d’azienda posti in essere tra soggetti residenti titolari di reddito d’impresa costituiscono un’operazione *neutrale da un punto di vista fiscale*, indipendentemente dal comportamento contabile adottato dal conferente e dalla società conferitaria.

Questo significa che, indipendentemente dal fatto che venga fatto emergere contabilmente il plusvalore relativo all’azienda conferita – dal conferente mediante la voce “Partecipazioni” ovvero dalla società conferitaria tramite l’iscrizione dei vari elementi patrimoniali costituenti l’azienda oggetto di conferimento – ai fini delle imposte dirette il valore fiscalmente riconosciuto, tanto alla “Partecipazione” quanto ai vari elementi patrimoniali iscritti nella contabilità della società conferitaria, è il valore fiscale dell’azienda oggetto del conferimento ⁽²⁾.

Art. 176 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato

.....

Si osservi come tale regime, per espressa disposizione legislativa, risulta applicabile anche ai conferimenti ai quali partecipano soggetti non residenti (operanti sia in qualità di “conferente” sia quale “conferitario”), purché aventi ad oggetto aziende situate nel territorio dello stato. Questa previsione è giustificata dalla considerazione del fatto che la gestione di un'azienda situata in Italia determina la presenza di una “stabile organizzazione”, con la conseguenza che il reddito della stessa viene tassato nello Stato, a prescindere dalla circostanza che la conferitaria sia non residente in Italia.

Il regime di neutralità sancito dal nuovo testo dell’art. 176 comporta:

- per il conferente un costo fiscale della partecipazione ricevuta pari all’ultimo costo fiscale dell’azienda conferita;
- per la conferitaria il subentro nella posizione del conferente in relazione agli elementi attivi e passivi oggetto del conferimento;
- qualora il conferente, ovvero la conferitaria, iscrivano la partecipazione ricevuta o, rispettivamente, l’azienda oggetto del conferimento ad un valore superiore al loro costo fiscalmente riconosciuto, la necessità della redazione di un prospetto di riconciliazione (contenuto nella dichiarazione dei redditi) tra i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

A quest’ultimo proposito, giova osservare come, sovente, il comportamento contabile adottato dai soggetti interessati all’operazione conduca all’iscrizione dei valori correnti (che trovano un limite massimo nei valori risultanti dalla perizia di stima redatta ai sensi degli artt. 2343 e segg. e 2465 del codice civile), anziché dei valori “storici”, i quali, in linea di principio, coincidono con quelli fiscalmente riconosciuti.

⁽²⁾ Alcune esemplificazioni sui differenti comportamenti contabili che possono essere adottati dai soggetti partecipanti al conferimento e sulle conseguenti implicazioni fiscali sono contenute nelle schede n. 04 “Esempio didattico conferimento in società di nuova costituzione” e 05 “Esempio didattico conferimento in società preesistente”, inserite tra il “Materiale didattico” nella pagina web dell’insegnamento “Tecnica Professionale A.A. 2009/2010”, alle quali si rinvia.

In tal caso, l’applicazione del regime di neutralità sancito dal nuovo art. 176 – che implica il mancato riconoscimento, ai fini fiscali, dei suddetti maggiori valori – genera l’emersione dei cosiddetti *disallineamenti* tra i valori civilistici e fiscali, i quali comportano:

- la gestione del cosiddetto *doppio binario*, allo scopo di monitorare, relativamente ai beni rivalutati, il differente valore civilistico rispetto a quello fiscale; a tal fine è richiesta, come già accennato, la compilazione di un apposito prospetto di riconciliazione, contenuto nella dichiarazione dei redditi;
- la necessità di valutare e rilevare l’impatto della *fiscalità differita*.

In particolare, il fondo imposte differite, che viene generalmente stanziato nel caso di un maggior valore civilistico di taluni beni (tipicamente, le immobilizzazioni) rispetto a quello fiscale, ha lo scopo di rettificare le imposte correnti (ovvero quelle determinate sulla base del valore fiscale dei beni) ed esprimere, quindi, in bilancio le imposte di competenza (ossia quelle determinate sulla base del valore civilistico dei beni).

In questo nuovo scenario, il legislatore ha introdotto, tuttavia, con il comma 2-ter dell’art. 176, la possibilità, per la sola società conferitaria, di procedere al “riallineamento” tra i valori civilistici e fiscali, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Art. 176 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

.....
2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.
.....

In merito alla disposizione legislativa sopra riportata, è opportuno osservare, innanzitutto, come la stessa consenta, alla sola società conferitaria, l’esercizio di un’opzione volta al riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici iscritti in contabilità generale e non trasformati, invece, in realizzativa un’operazione che, per sua natura, rimane neutrale.

Quanto sopra è confermato dal fatto che l’esercizio dell’opzione da parte della società conferitaria non ha alcun effetto in capo al conferente, il quale avrà un valore fiscale della partecipazione ricevuta pari al costo fiscale dell’azienda conferita, indipendentemente dal maggior valore contabile dallo stesso eventualmente attribuito alla predetta partecipazione nonché dall’eventuale riallineamento dei valori posto in essere dalla società conferitaria.

Le principali caratteristiche del regime opzionale introdotto dal comma 2-ter dell’art. 176 sono:

- la previsione di un’imposta sostitutiva “a scaglioni” (12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro);

- l’individuazione dei beni passibili di riallineamento.

A tale proposito, giova precisare come la legge pone, di fatto, due limitazioni alla possibilità di attuare il riallineamento, in quanto non solo richiede che i beni facciano parte di un’azienda (con la conseguenza che il regime in esame non può essere applicato al caso di conferimento di singoli beni), ma prevede, altresì, che possano essere oggetto di riallineamento esclusivamente gli elementi dell’attivo costituenti *immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta*.

Tale riferimento consente, pertanto:

- di includere tra i beni potenzialmente affrancabili anche l’avviamento relativo all’azienda oggetto del conferimento;
- di escludere, invece, altre voci quali le immobilizzazioni finanziarie e le rimanenze di magazzino, anche se connesse all’operazione di conferimento.

- gli effetti dell’esercizio dell’opzione.

Come accennato, gli effetti dell’esercizio dell’opzione si manifestano esclusivamente per la società conferitaria e non, invece, per il soggetto conferente, in quanto quest’ultimo è comunque tenuto, ai sensi del primo comma dell’articolo 176, ad assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita.

Giova osservare, al riguardo, come il conferente, qualora sussistano i requisiti di legge, possa usufruire, in caso di cessione della partecipazione ricevuta per effetto del conferimento, del particolare regime di esenzione previsto dall’articolo 87 del T.U.I.R., noto con la denominazione di *Participation Exemption* (nota con l’abbreviatura di “PEX”) ⁽³⁾.

Per quanto riguarda, invece, la conferitaria, ai fini dell’ammortamento gli effetti dell’affrancamento si manifestano a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è stata esercitata l’opzione.

Tali effetti, tuttavia, sono sospensivamente condizionati al mantenimento dei beni cui si riferiscono i valori affrancati per un determinato periodo di tempo, atteso che la normativa in esame stabilisce che, in caso di realizzo dei beni prima del quarto periodo di imposta successivo a quello dell’opzione:

- il costo fiscale deve essere ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto, con conseguenti effetti sulla differenza tra ricavo di vendita e costo da considerare ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile;
- l’imposta sostitutiva versata deve essere scomputata dalle imposte sui redditi, che in tal modo, di fatto, viene rimborsata.

⁽³⁾ Si ricorda, in proposito, come, in base a tale particolare regime, è considerata esente da imposizione IRES una quota pari al 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che abbiano dei particolari requisiti previsti dalla legge; in effetti, tale esenzione riguarda unicamente le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, detenute dall’inizio del dodicesimo mese precedente la cessione, in società che non abbiano un attivo costituito prevalentemente da beni immobili.

- la decorrenza.

Come accennato, il nuovo regime risulta applicabile alle operazioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche se l’opzione per il pagamento dell’imposta sostitutiva ed il conseguente riconoscimento dei valori è stato esteso anche ai disallineamenti ancora esistenti su operazioni effettuate in periodi precedenti.

Si precisa, infine, come, accanto alla facoltà introdotta dal comma 2-ter dell’art. 176 – il quale, è bene precisarlo, non costituisce una norma transitoria bensì *a regime* – periodicamente vengano emanati ulteriori provvedimenti legislativi che consentono (sia per il conferimento, ma anche per le operazioni di fusione e scissione) di procedere, in maniera agevolata, al riallineamento tra valori civilistici e fiscali.

Tali provvedimenti assumono, peraltro, carattere transitorio, in quanto tendono ad agevolare, di volta in volta, operazioni effettuate in un determinato arco temporale, operazioni effettuate tra particolari tipologie di imprese, e via dicendo.

In conclusione, un brevissimo cenno merito il 3° comma dell’art. 176 del T.U.I.R il quale prende in considerazione una particolare operazione, sempre più frequentemente adottata nella concreta realtà operativa, escludendola dal campo di applicazione dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativo alla cosiddetta *Norma antielusiva*.

In particolare, per disposto di legge non viene considerata elusiva l’operazione che prevede:

- il conferimento di azienda effettuato secondo una delle modalità previste dallo stesso articolo 176 (totale “neutralità” ovvero opzione per il riallineamento mediante pagamento di un’imposta sostitutiva);
- la successiva cessione della partecipazione ricevuta dal conferente, usufruendo dei benefici della cosiddetta *Participation Exemption*, la quale, come accennato, consente, per talune fattispecie, l’esenzione da imposizione del 95% dell’ammontare della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni.